

Codice A1604A

D.D. 15 novembre 2019, n. 557

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Rocas, ubicata nel Comune di Quagliuzzo (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Quagliuzzo (TO) e committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia – con nota in data 24 luglio 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 205 del 24 luglio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Rocas*, ubicata nella particella catastale n. 36 del foglio di mappa n. 1, censito al C.T. del medesimo Comune di Quagliuzzo.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 2 luglio 2014, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La sorgente in esame è ubicata nel settore occidentale del territorio comunale, al confine con il Comune di Stambinello (TO), ad una quota di circa 430 metri s.l.m. e fornisce approvvigionamento all'acquedotto del Comune di Parella (TO), in particolare la rete idrica del concentrico.

Dal punto di vista geomorfologico, la sorgente è localizzata nell'ambito della morena laterale destra afferente al complesso dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea; i depositi su cui si imposta la sorgente costituiscono un complesso acquifero contraddistinto da una permeabilità per porosità di grado medio-basso, influenzata dalla presenza della matrice limosa che caratterizza tutti i depositi di origine glaciale. Sulla base della caratterizzazione geologico-geomorfologica dell'area si può ritenere che il bacino imbrifero sotteso alla sorgente coincida con il bacino di alimentazione della stessa.

Non essendo disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento per la sorgente analizzata, la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento dell'area di salvaguardia come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A); tuttavia, si è ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevato fosse eccessivamente cautelativo e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo base GNDICI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, per la posizione e le caratteristiche della sorgente, sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati in sito, in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi detritici di origine glaciale poco permeabili, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata bassa (Classe D) e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 0,023 ettari;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 2,43 ettari;

Nell'area di salvaguardia individuata sono presenti dei fabbricati - alcuni in stato di abbandono, altri ad uso residenziale - privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e dei tratti di viabilità comunale; quest'ultima, tuttavia, non determina sostanziali elementi di criticità nei confronti del rischio di

inquinamento delle acque sotterranee e, pertanto, non si ritiene di dover porre in essere misure di salvaguardia della risorsa idrica differenti dallo stato di fatto; è invece necessaria la presentazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di terreni a destinazione agricola.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria *“Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Quagliuzzo - Sorgente Rocas – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 3 novembre 2014, ha trasmesso al Comune di Quagliuzzo (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile *Rocas* gestita dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Quagliuzzo (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 22 dicembre 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, che ha segnalato la presenza di edifici, alcuni in stato di abbandono, altri ad uso residenziale e di tratti di viabilità comunale. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

in relazione agli edifici che rientrano nell'area di salvaguardia e che non risultano allacciati alla rete fognaria, alcuni in stato di abbandono, altri ad uso residenziale, è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; tali interventi dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; questo deve essere previsto anche per gli insediamenti in stato di abbandono nel caso fossero ristrutturati o comunque resi abitabili; deve inoltre essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;

deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;

si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'Ente gestore ed alle autorità di controllo.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea, esaminata la

documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 2 gennaio 2015, ha evidenziato quanto segue.

La sorgente *Rocas*, benché ubicata nel territorio del Comune di Quagliuzzo (TO), approvvigiona il pubblico acquedotto del Comune di Parella (TO), in particolare la rete idrica del concentrico. L'acqua prelevata, prima della distribuzione all'utenza, è sottoposta di norma ad un trattamento di disinfezione mediante clorazione, mentre non sono previsti trattamenti di tipo chimico. Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dell'acqua, l'Azienda dispone dei dati storici dei campioni prelevati nel periodo 2006-2014 presso un punto di erogazione all'utenza della rete acquedottistica del Comune di Parella, a valle del trattamento di clorazione, rappresentativo delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche della sorgente; gli stessi dati, invece, non sono rappresentativi delle caratteristiche microbiologiche della stessa sorgente a causa del trattamento di clorazione.

Le analisi effettuate hanno riscontrato la costante presenza di *tetracloroetilene*, sebbene in concentrazione inferiore al valore di parametro (espresso come sommatoria delle concentrazioni di *tricloroetilene* e *tetracloroetilene*) di cui alla Parte B dell'Allegato I del d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.; più precisamente, la concentrazione di *tetracloroetilene* nell'acqua varia tra un minimo di 1,5 µ/l ed un massimo di 6,1 µ/l.

L'inquinamento dell'acquifero da *tetracloroetilene* non può ragionevolmente essersi generato dai fabbricati adibiti a civile abitazione o dagli insediamenti agricoli posti nell'area di salvaguardia individuata nella proposta o nei pressi della stessa; la contaminazione dell'acquifero potrebbe derivare da pozzi perdenti o depositi interrati di sostanze e/o rifiuti ubicati probabilmente in un'area occupata da uno stabilimento industriale localizzato nel Comune di Lugnacco (TO), dove in passato si effettuava anche attività di trattamenti galvanici. Per tale sito inquinato è attualmente in essere un procedimento di caratterizzazione ai fini della bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (determinazione della Provincia di Torino n. 252-51476/2013 del 18 dicembre 2013).

Nella medesima nota, la stessa Azienda, segnala inoltre che nella stessa area geografica della sorgente *Rocas* sono presenti altre due sorgenti sempre ubicate nel territorio comunale di Quagliuzzo (TO) – denominate *Montiglio* e *Senta* – anch'esse contaminate da *tetracloroetilene*, così come l'unica sorgente del Comune di Strambinello (TO), ritenendo necessario che il Proponente fornisca dei chiarimenti circa le misure di sicurezza che intende adottare a salvaguardia della captazione.

Il Proponente – S.M.A.T. S.p.A. – con nota in data 11 luglio 2019, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Azienda Sanitaria Locale sopra riportato, evidenziando quanto di seguito riportato.

Il monitoraggio dell'acqua captata dalla sorgente *Rocas* effettuato negli ultimi anni ha rilevato una costante presenza di *tetracloroetilene* (espresso come sommatoria delle concentrazioni di *tricloroetilene* e *tetracloroetilene*), con valori pari a 2 µ/l durante il periodo 2017-2019; tali valori sono inferiori o confrontabili a quelli riportati nella nota dell'Azienda Sanitaria Locale di cui sopra (riscontrati negli anni precedenti al 2015) ed evidenziano che l'inquinamento dell'acquifero da *tetracloroetilene*, seppur verosimilmente non cessato, non ha determinato un incremento dei valori nelle acque captate dalla sorgente e deriva, probabilmente, da un'area occupata da uno stabilimento localizzato in Comune di Lugnacco, ubicato a circa 1.600 metri a Nord della sorgente in esame. Relativamente alle misure di messa in sicurezza, considerato che il fenomeno non risulta aumentato in questi ultimi anni, propone di effettuare una serie di campionamenti sull'acqua derivata con cadenza semestrale, per seguire e monitorare l'evoluzione del contaminante che, in ogni caso, si è sempre mantenuto al di sotto dei valori di riferimento della potabilità.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà impiegata per la gestione delle pratiche agronomiche di

concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia ridefinita; tale proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nella zona di rispetto ristretta della sorgente in esame, che sono ascrivibili alla Classe 4, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa. I terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 19 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata *Rocas*, ubicata nel Comune di Quagliuzzo (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose di alcuni edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti; questo deve essere previsto anche per gli insediamenti in stato di abbandono nel caso fossero ristrutturati o comunque resi abitabili;

si provveda ad eseguire, eventualmente d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Ente di Governo dell'Ambito competenti per territorio e con frequenza almeno bimestrale, il monitoraggio qualitativo delle acque e la ricerca del *tetracloroetilene* e dei suoi metabolici nella sorgente in esame – ad integrazione dei controlli analitici sulle acque prelevate dalla sorgente previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; in ogni caso, si raccomanda all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*” di valutare attentamente la possibilità di un abbandono della captazione e la sua sostituzione con altre fonti alternative di approvvigionamento;

l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 3 novembre 2014, con la quale è stata trasmessa al Comune di Quagliuzzo (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile *Rocas* gestita dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 22 dicembre 2014 – prot. n. 106768;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea, in data 2 gennaio 2015 – prot. n. 0004/0000163;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 11 luglio 2019, contenente i chiarimenti richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale con la nota del 2 gennaio 2015 circa le misure di sicurezza che intende adottare a salvaguardia della captazione dall'inquinamento dell'acquifero da *tetracloroetilene*;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"* n. 205, in data 24 luglio 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, in data 24 luglio 2019 – prot. n. 0002501, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"* e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, *"Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee"* e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) *"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"* e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Rocas*, ubicata nel Comune di Quagliuzzo (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria *"Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Quagliuzzo - Sorgente Rocas – Scala 1:2.000"*, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in

scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto ristretta dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture; l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2020 e dei criteri della DDR 12–7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nell'area di salvaguardia, inoltre, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato ed in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Quagliuzzo (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo; effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;

eseguire, eventualmente d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Ente di Governo dell'Ambito competenti per territorio e con frequenza almeno semestrale, il monitoraggio qualitativo delle acque e la ricerca del *tetracloroetilene* e dei suoi metabolici nella sorgente in esame – ad integrazione dei controlli analitici sulle acque prelevate dalla sorgente previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; in ogni caso, si raccomanda, d'intesa con l'Ente di Governo

dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", di valutare attentamente la possibilità di un abbandono della captazione e la sua sostituzione con altre fonti alternative di approvvigionamento.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – S.M.A.T. S.p.A. – della sorgente per la tutela del punto di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Quagliuzzo, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose a servizio di alcuni edifici sparsi privi di allaccio alla rete fognaria pubblica; per quanto riguarda tali scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; questo deve essere previsto anche per gli insediamenti in stato di abbandono nel caso fossero ristrutturati o comunque resi abitabili.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti